

ASSEMBLEA 2022

MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DELLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA TESTO PRECEDENTE	REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DELLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA TESTO CON PROPOSTE DI MODIFICA ASSEMBLEA 2022
CAPITOLO V MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO	CAPITOLO V MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO
Articolo 24	Articolo 24
<p>24.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.</p>	<p>24.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 33 del presente Regolamento</p>
<p>24.6. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7. e 31.5. del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.</p>	<p>24.6. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 26.6 del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.</p>
Articolo 25	Articolo 25
<p>25.3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell'art. 26 che segue.</p>	<p>25.3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali ovvero sostenere alcuna candidatura ai sensi dell'art. 26 che segue.</p>
Articolo 26	Articolo 26
<p>26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature:</p>	<p>26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature:</p>

<p>a) proposte dal consiglio di amministrazione; ed anche b) presentate da un numero minimo di 30 soci; che</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riportano l'indicazione della carica alla quale il candidato concorre; 2. possono essere sottoscritte dal singolo socio per un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata; 3. non sono sottoscritte dai candidati alla carica di sindaco; 4. vengono depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali. 	<p>a) proposte dal consiglio di amministrazione; ed anche b) presentate da un numero minimo di 30 soci; che</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riportano l'indicazione della carica alla quale il candidato concorre; 2. possono essere sottoscritte dal singolo socio per un numero di candidature pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata; 3. non sono sottoscritte dai candidati alla carica di sindaco; 4. vengono depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali.
<p>26.2. Le candidature spontanee non sono ammesse se presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.</p>	<p>26.2. Le candidature non sono ammesse se presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.</p>
<p>26.8. L'elenco di tutte le candidature spontanee ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.</p>	<p>26.8. L'elenco di tutte le candidature ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.</p>
<p>Articolo 28</p>	<p>Articolo 28</p>
<p>28.1. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti</p>	<p>28.1. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla</p>

successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9 che precede	pubblicazione di cui al precedente art. 26.9 che precede
28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.	28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura.
CAPITOLO VII SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI. CHIUSURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI	CAPITOLO VII SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI. CHIUSURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI
Articolo 32	Articolo 32
	NUOVO COMMA 32.3. Se al termine delle votazioni la composizione collettiva dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto normativamente previsto in merito alla rappresentatività di genere, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con ulteriori candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 32.1. che precede.
32.3. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.	32.4. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.
32.4. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, alla nomina dei candidati mancanti provvederà - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale - la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 34.2, 34.3,45.2 e 45.3. dello statuto sociale.	32.5. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, alla nomina dei candidati mancanti provvederà - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale - la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 34.2, 34.3,45.2 e 45.3. dello statuto sociale.

CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
<p>34.1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dall'iscrizione del gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca nell'albo dei gruppi bancari. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.</p>	<p>34.1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.</p>
<p>34.3. Limitatamente all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, l'elezione del consiglio di amministrazione è effettuata fra i soci residenti od operanti nelle località costituenti le circoscrizioni di seguito elencate, in modo da garantire, sulla base dei rinnovi previsti, la presenza di due amministratori ciascuna.</p> <p>Circoscrizioni territoriali:</p> <p>a) comuni di Pergine Valsugana, Civezzano, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Tenna e Vignola Falesina;</p> <p>b) comuni di Caldonazzo, Altopiano della Vigolana e Calceranica;</p> <p>c) comuni di Levico Terme e Novaledo;</p> <p>d) comuni di Baselga di Piné, Bedollo e Fornace.</p> <p>L'assenza di candidati a copertura della circoscrizione interessata consentirà la libera rappresentanza della base sociale senza vincolo alcuno.</p>	<p>COMMA ELIMINATO</p>